



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Regolamento Calendario Nazionale (RCN)

# revisione	Estremi Delibere	
00	CF n. 89/2022	24/09/2022
01	CF n.102/2022	19/11/2022

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
NUOVO REGOLAMENTO CALENDARIO

CAPO I: MANIFESTAZIONI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (manifestazioni che possono essere autorizzate)

La Federazione Scacchistica Italiana norma con il presente Regolamento le autorizzazioni allo svolgimento di tutte le manifestazioni indicate nell'art. 5.1 del Regolamento Tecnico Federale.

Art. 2 (requisiti minimi di autorizzazione)

Fermo il rispetto dei requisiti imposti dal Regolamento Tecnico Federale, l'autorizzazione può essere concessa solo a condizione che:

- a) lo svolgimento dell'intera manifestazione, o di un singolo torneo in essa incluso, non sia vincolato a un numero minimo di partecipanti;
- b) il montepremi di classifica non sia vincolato al numero dei partecipanti;
- c) la partecipazione alla manifestazione, né le condizioni di partecipazione, o le quote di iscrizione, non siano vincolati in alcun modo a determinate condizioni di soggiorno.
- d) Siano state regolarmente versate le tasse di omologazione di precedenti tornei.

Art. 3 (eccezioni)

Fermo il rispetto dei requisiti imposti dal Regolamento Tecnico Federale, i requisiti di cui all'art. 2 non si applicano ai tornei ad inviti validi per i titoli internazionali, nonché alle fasi del Campionato Italiano a Squadre, ad esclusione della serie Promozione, alla fase finale del Trofeo Scacchi Scuola e alle fasi nazionali di tutti i campionati istituzionali.

SEZIONE II: TIPI DI MANIFESTAZIONI

Art. 4 (tipi di manifestazioni)

Le manifestazioni agonistiche sono divise, ai fini di quanto preveduto dal presente regolamento e delle designazioni arbitrali, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5 (manifestazioni di fascia A1)

Sono inquadrate nella fascia A1 le manifestazioni che presentino, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) le finali di un Campionato italiano a cadenza standard;
- b) manifestazioni che contengono almeno un torneo valido per le norme internazionali dei giocatori;

Art. 6 (manifestazioni di fascia A2)

Sono inquadrare nella fascia A2 le manifestazioni che presentino, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) la finale del Trofeo Scacchi Scuola;
- b) manifestazioni che contengono almeno un torneo valido per le norme di maestro FSI, esclusi i tornei infrasettimanali.

Art. 7 (manifestazioni di fascia B1)

Sono inquadrare nella fascia B1 le manifestazioni non rientranti negli art. 5 e 6 e che presentino, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) manifestazioni che contengono uno o più tornei a cadenza standard giocati con formula week-end o in giorni consecutivi, la cui partecipazione complessiva degli ultimi due anni a tutti i tornei a cadenza standard che la compongono ha superato i 130 giocatori;

Art. 8 (manifestazioni di fascia B2)

Sono inquadrare nella fascia B2 le manifestazioni non rientranti negli art. 5, 6 e 7 e che presentino, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) altre manifestazioni che contengono uno o più tornei a cadenza standard giocati con formula week-end o in giorni consecutivi non rientranti in quelle di cui all'art. 7, co. 1, lett. a);
- b) altri raggruppamenti del Campionato Italiano a Squadre non rientranti in quelle di cui all'art. 7, co. 1, lett. b);

Art. 9 (manifestazioni di fascia C)

Sono inquadrare nella fascia C tutte le altre manifestazioni non rientranti negli art. 5, 6, 7 e 8, tra cui:

- manifestazioni a cadenza standard infrasettimanali;
- manifestazioni a cadenza rapid e blitz, escluso l'evento Campionati Italiani Rapid;
- eventi che si concludono in una giornata;
- fasi locali del Trofeo Scacchi Scuola;
- altre manifestazioni non esplicitamente previste.

CAPO II: SOGGETTI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 (competenza ad autorizzare)

L'autorizzazione delle manifestazioni di cui alla Sezione II del Capo I viene concessa dagli Organi centrali o dagli Organi periferici della Federazione, secondo le norme di cui al presente Capo e al Capo III.

Art. 11 (Commissione Calendario)

Le autorizzazioni di competenza degli Organi centrali vengono concesse dalla Commissione Calendario, in conformità al presente regolamento.

Art. 12 (Organi periferici)

Le autorizzazioni di competenza degli Organi periferici vengono concesse dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale nella cui circoscrizione la manifestazione dovrebbe svolgersi, in conformità al presente Regolamento e agli eventuali Regolamenti regionali.

Art. 13 (Responsabile Regionale del Calendario)

Il Responsabile Regionale del Calendario è incaricato dall'Organo periferico della gestione operativa del calendario regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 sulla competenza ad autorizzare.

Art. 14 (Proponente)

È proponente qualsiasi soggetto persona fisica tesserata, in possesso del titolo di Organizzatore Internazionale, o giuridica o ASD/SSD, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, che chieda alla stessa l'autorizzazione ad organizzare una manifestazione.

Un soggetto giuridico non affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana potrà chiedere l'organizzazione di una manifestazione unitamente a uno dei soggetti sopra indicati; in tali casi si applica l'art. 49.

Resta salva la facoltà da parte della Federazione di affidare e autorizzare eventi in deroga ai commi precedenti.

SEZIONE II: AUTORIZZAZIONE CENTRALE

Art. 15 (competenza del Consiglio Federale)

Le offerte di organizzazione delle manifestazioni per cui la Federazione ha indetto una gara pubblica sono esaminate dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale assegna e autorizza le manifestazioni avuto riguardo alle diverse offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dal bando di gara.

Art. 16 (competenza della Commissione Calendario)

Le richieste di autorizzazione delle manifestazioni di cui agli art. 5, 6 e 7, ad esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono di competenza della Commissione Calendario.

SEZIONE III: AUTORIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 17 (competenza degli Organi periferici)

Le richieste di autorizzazione delle manifestazioni di cui agli art. 8 e 9 sono di competenza degli Organi periferici.

È altresì di competenza degli Organi periferici ogni autorizzazione che sia specificamente delegata dalla Commissione Calendario.

CAPO III: PROCEDIMENTO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 (richiesta di autorizzazione)

Le richieste di autorizzazione devono essere inviate all'organo competente nei tempi e con le modalità da esso stabilite, nel rispetto del presente regolamento e dei bandi di gara, ove presenti.

Per le autorizzazioni di competenza della Commissione Calendario si osservano le disposizioni di cui alla Sezione III di questo Capo.

Art. 19 (istruttoria)

L'organo competente ad autorizzare può chiedere modifiche, integrazioni e chiarimenti alla documentazione inviata dal proponente.

La richiesta di modifiche, integrazioni e chiarimenti sospende il termine del procedimento fino alla ricezione delle stesse.

Art. 20 (autorizzazione)

Se l'autorizzazione viene concessa, si applica il Capo V.

Art. 21 (diniego)

Se l'autorizzazione non viene concessa, l'organo competente ne dà notificazione contenente analitica motivazione entro quindici giorni dalla richiesta o altro periodo se diversamente disposto da un eventuale regolamento dell'organo periferico competente.

Contro le decisioni che adottino un diniego degli Organi periferici è ammesso reclamo alla Commissione Calendario entro cinque giorni dalla notificazione.

Il giudizio della Commissione Calendario è definitivo.

Art. 22 (silenzio)

Scaduto il termine di cui all'art. 21, co. 1, senza che l'organo periferico abbia adottato alcuna decisione, l'autorizzazione si intende concessa e si procede secondo l'art. 37.

In caso di inerzia dell'organo periferico negli adempimenti di cui all'art. 37, scaduto il termine ivi indicato, il proponente può chiedere alla Commissione Calendario di provvedere ai sensi dell'art. 38.

Art. 23 (cauzione)

L'organo competente ad autorizzare può chiedere al proponente di versare una cauzione a garanzia della manifestazione.

La richiesta e l'entità della cauzione si fanno avendo riguardo:

- a) alle dimensioni e al rilievo della manifestazione;
- b) alla capacità del proponente di curare il puntuale svolgimento della manifestazione;
- c) alla condotta tenuta dal proponente in occasione dell'organizzazione di precedenti manifestazioni.

L'importo della cauzione non può essere minore di euro 300,00 e maggiore di euro 10.000,00 e può essere prestata mediante polizza fideiussoria con garanzia a prima richiesta contratta con primarie compagnie con sede legale in Italia, o fideiussione bancaria, o deposito cauzionale.

Qualora la manifestazione non si svolga senza giustificato motivo, la cauzione a garanzia è incamerata.

Qualora la manifestazione si svolga, si applica il Capo VI.

SEZIONE II: AUTORIZZAZIONE CENTRALE

Art. 24 (manifestazioni per cui è stata indetta una gara pubblica)

Le offerte di organizzazione relative alle manifestazioni per cui la Federazione ha indetto una gara pubblica devono essere inviate alla Segreteria Generale entro i termini e con le modalità indicati nel bando di gara.

L'offerta e il modulo di candidatura, ove richiesto, devono rispettare lo standard imposto dal bando e le singole disposizioni previste nello stesso.

Art. 25 (assegnazione e autorizzazione)

Il Segretario Generale comunica alla Commissione Calendario l'assegnazione e l'autorizzazione delle manifestazioni di cui all'art. 24 per gli adempimenti di cui al Capo V.

Art. 26 (manifestazioni indette da Organi sopranazionali)

Le offerte di organizzazione di manifestazioni indette da Organi sopranazionali devono essere inviate alla Commissione Calendario non meno di trenta giorni prima della scadenza del termine per il loro invio all'organo che le ha indette. Le offerte devono essere corredate dalla composizione del gruppo di progetto che sarà utilizzato nella manifestazione e di dichiarazione che sarà presentata idonea certificazione per la protezione dei minori nel caso di manifestazioni giovanili.

La Commissione Calendario verifica la congruità tecnica dell'offerta e la invia agli Organi Federali per l'approvazione.

Se l'offerta presenta difetti o incongruità, la Commissione Calendario chiede al proponente di modificarla o integrarla.

Se per una stessa manifestazione sono presentate più proposte, la Commissione Calendario esprime al Consiglio Federale un parere motivato in ordine alla qualità delle stesse.

Se il competente Organo Federale approva, l'offerta è trasmessa all'Organo sovranazionale che ha indetto la manifestazione.

Se il competente Organo Federale non approva, l'offerta resta senza effetto.

L'offerta di organizzare una manifestazione indetta da Organi sopranazionali comporta l'obbligo per il proponente, a semplice richiesta della Federazione, di illustrarla in sede internazionale nella fase di approvazione.

Art. 27 (altre manifestazioni di competenza della Commissione Calendario)

Le richieste di autorizzazione devono essere inviate, esclusivamente a mezzo e-mail, non meno di centottanta giorni prima della data di inizio delle manifestazioni proposte, salvo quanto diversamente disposto nel bando della gara pubblica.

Art. 28 (autorizzazione tardiva)

La Commissione Calendario può autorizzare anche richieste giunte entro il termine di sessanta giorni prima della data di inizio delle manifestazioni proposte.

Se il tempo necessario all'istruttoria, avuto riguardo alle dimensioni dell'evento, non consente un congruo esame della richiesta o se la manifestazione richiesta confligge, anche potenzialmente, con altre già presenti in calendario, la Commissione Calendario può rigettare la richiesta.

Le richieste di autorizzazione tardiva non complete della documentazione richiesta, compresa la prova del pagamento della tassa di autorizzazione di cui all'art. 48, sono dichiarate inammissibili.

Art. 29 (contenuto della richiesta)

La richiesta di autorizzazione deve contenere:

- a) il modulo "*richiesta di autorizzazione torneo*", debitamente compilato;
- b) il bando della manifestazione, redatto secondo i criteri di cui al Capo IV;
- c) Per le richieste di cui all'art. 28, la prova del pagamento della tassa di autorizzazione di cui all'art. 48;
- d) Per le richieste di autorizzazione di tornei chiusi, l'elenco completo dei giocatori.

SEZIONE II: AUTORIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 30 (autorizzazione periferica)

Le richieste di autorizzazione di tutte le manifestazioni di cui alla Sezione III del Capo II devono essere inviate

all'Organo periferico di competenza con le modalità da esso stabilite, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 31 (annullamento)

La Commissione Calendario può annullare un'autorizzazione concessa dall'Organo periferico in caso di approvazione discorde dal regolamento periferico o su motivata istanza di un Affiliato del territorio, a condizione che manchino più di trenta giorni dalla data di inizio della manifestazione.

L'annullamento e la relativa motivazione devono essere notificati al proponente e all'Organo periferico senza ritardo.

La decisione della Commissione Calendario è definitiva.

CAPO IV: DOCUMENTAZIONE

Art. 32 (bando)

Tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento dei tornei e delle premiazioni devono essere incluse nel bando in modo esplicito o facendo riferimento a regolamenti federali o internazionali.

Altre norme tecniche mutuata da regolamenti diversi devono essere incluse nel bando in forma estesa.

Art. 33 (contenuto minimo del bando)

Il bando deve contenere:

- a) Il sistema o i sistemi di abbinamento della manifestazione;
- b) I criteri di spareggio adottati;
- c) Gli avvisi riguardanti la disciplina dei dispositivi elettronici;
- d) Il montepremi e la sua suddivisione;
- e) Il calendario del torneo;
- f) La disciplina dei mezzi punti BYE;
- g) Il numero delle eventuali wild cards ammesse;
- h) Il logo della Federazione.

Art. 34 (approvazione del bando)

L'autorizzazione della manifestazione comprende l'approvazione del bando inviato unitamente alla richiesta, salvo diversamente indicato dal Regolamento locale.

Modifiche al bando non sono consentite se non con l'approvazione dell'organo competente per l'approvazione.

Art. 35 (modifiche al bando)

Il proponente può chiedere all'organo competente per l'approvazione di modificare il bando approvato.

Le clausole di cui all'art. 33, co. 1, lett. f) non possono in alcun caso essere modificate dopo l'approvazione del bando.

Eventuali clausole di libera modifica unilaterale del bando non hanno effetto rispetto ai contenuti di cui all'art. 33.

Modifiche al bando non autorizzate non hanno effetto ai fini dello svolgimento della manifestazione.

Art. 36 (disposizioni sul controllo della conformità dei bandi)

La verifica del rispetto delle condizioni del bando avviene nel rispetto del Titolo V del Regolamento per il Settore Arbitrale.

Gli arbitri disapplicano eventuali modifiche al bando che non siano state preventivamente autorizzate.

Manifestazioni che si svolgano in difformità da quanto preveduto dal bando possono non essere omologate.

CAPO V: CALENDARIO

Art. 37 (pubblicazione)

L'Organo competente all'autorizzazione pubblica le manifestazioni autorizzate nel calendario entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta autorizzazione.

Art. 38 (surroga)

Nel caso preveduto dall'art. 22, co. 2, scaduto il termine di cui all'art. 37, su richiesta del proponente, la Commissione Calendario provvede alla pubblicazione senza ritardo, salvo che non ricorrano cause ostative.

Art. 39 (termini)

Le manifestazioni autorizzate valide per le variazioni Elo FIDE devono altresì essere tassativamente pubblicate nel calendario non meno di trentacinque giorni prima della data di inizio delle stesse.

Art. 40 (sovrapposizioni di manifestazioni maggiori)

Non si può autorizzare più di una manifestazione di cui all'art. 5 e all'art. 6 nella stessa regione e in quelle confinanti per le medesime date.

I divieti di cui ai commi precedenti possono essere derogati se tra le due manifestazioni intercorra una distanza stradale non minore di duecento chilometri.

Art. 41 (sovrapposizioni di manifestazioni minori)

Non si può autorizzare alcuna manifestazione di cui agli art. 7 e 8 in una stessa regione in cui si svolga una manifestazione di cui all'art. 5 per le stesse date, qualora la manifestazione di cui all'art. 5 contenga dei tornei destinati al medesimo pubblico.

Non si può autorizzare alcuna manifestazione di cui agli art. 7 e 8 in una stessa provincia o in una provincia confinante a quella in cui si svolga una manifestazione di cui all'art. 6 per le stesse date, qualora la manifestazione di cui all'art. 6 contenga dei tornei destinati al medesimo pubblico.

Art. 42 (eccezioni)

Non si applicano i divieti di cui agli articoli precedenti qualora vi sia accordo tra i proponenti e per le manifestazioni infrasettimanali.

Art. 43 (richieste plurime)

Se per le stesse date siano richieste più autorizzazioni da diversi proponenti, la Commissione Calendario potrà autorizzare solo una delle manifestazioni avuto riguardo:

- a) al prestigio della manifestazione;
- b) al numero di edizioni, preferibilmente consecutive, svolte in passato per una stessa manifestazione;
- c) al livello dei partecipanti;
- d) alla consistenza del montepremi;
- e) al grado di attività del proponente;
- f) al miglior interesse della Federazione.

Art. 44 (conflitti)

Qualora a seguito di una autorizzazione sorga una controversia tra due o più proponenti in relazione ad una o più autorizzazioni, ciascuno di essi può, entro cinque giorni dall'ultima pubblicazione, proporre un motivato reclamo alla Commissione Calendario.

La Commissione Calendario, se accoglie il reclamo, applica l'art. 31.

Art. 45 (norme comuni)

Ai fini del presente capo, si intendono nelle stesse date manifestazioni che si sovrappongano totalmente o anche solo parzialmente secondo il calendario comune.

La franchigia di cui al presente capo si intende riferita alla data e all'ora di inizio di ciascuna sessione di gioco.

CAPO VI: SPESE E TASSE

Art. 46 (autorizzazione e omologazione)

L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione non ne comporta necessariamente la successiva omologazione.

Le condizioni di omologazione sono stabilite dal Regolamento Tecnico Federale.

Art. 47 (tasse di omologazione)

La tassa di omologazione è fissata annualmente dal Consiglio Federale ed è indicata sul Prontuario Federale pubblicato sul sito istituzionale.

Prova del pagamento della tassa di omologazione deve essere inviata dal proponente agli uffici federali secondo i termini stabiliti dal Regolamento Amministrativo Federale.

Art. 48 (tasse di autorizzazione tardiva)

Le richieste di cui all'art. 28 sono soggette a una tassa di autorizzazione di euro 50,00, non rimborsabile, da versarsi contestualmente alla richiesta stessa.

Art. 49 (Proponente persona fisica tesserata o giuridica affiliata e altro Proponente non affiliato)

Nel caso preveduto dall'art. 14, co. 2, l'autorizzazione è sempre soggetta a cauzione, secondo le norme di cui all'art. 23 e all'art. 50.

L'organo competente all'autorizzazione può non pretendere il versamento della cauzione, qualora il proponente abbia già organizzato manifestazioni in passato ed esse non siano state soggette a reclami o controversie.

Art. 50 (cauzioni e compensazioni)

Le cauzioni versate nel rispetto dell'art. 23 e dell'art. 49 sono dedotte dalle tasse di omologazione da versarsi a fine manifestazione. Qualora l'importo della cauzione fosse superiore alle tasse di omologazione, l'organo competente ad autorizzare rimborserà entro 30 giorni dalla fine della manifestazione.

Nel caso in cui la cauzione sia stata versata all'Organo periferico, quest'ultimo trasferirà l'importo dovuto alla Federazione e l'eventuale residuo all'organizzatore entro il periodo sopra indicato.

Art. 51 (penali per inserimento tardivo in calendario)

Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 37 e all'art. 39 da parte dell'Organo periferico è soggetto all'irrogazione di una penale di euro 50,00 per ogni torneo inserito in ritardo, per tale intendendosi ogni singolo torneo che compone una manifestazione, da detrarsi dal contributo annuale versato dalla Federazione all'Organo periferico.

Art. 52 (spese e diarie degli arbitri)

Per quanto riguarda i rimborsi e le diarie dovute agli arbitri, si fa riferimento al documento relativo alle indennità arbitrali approvato dal Consiglio Federale.

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 (modifiche al Regolamento per il Settore Arbitrale)

All'art. 32, co. 1, del Regolamento per il Settore Arbitrale dopo le parole *“regolamenti del gioco degli scacchi”* sono aggiunte le parole *“e dei bandi”*.

All'art. 35, co. 1, del Regolamento per il Settore Arbitrale dopo la lettera l) è aggiunta la lettera m) dal seguente letterale tenore: *“m) controlla che le manifestazioni si svolgano in conformità alle condizioni previste dai bandi approvati”*.